

COMUNE DI RIALTO

STATUTO

Adottato dal C.C. con deliberazioni n° 38 del 01/10/1991 e n° 51 del 01/10/1991, modificato con deliberazioni n° 18 del 23/5/1995, n° 27 del 06/9/1999 e n° 31 del 30/9/1999 e n° 10 del 05.05.2011.

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1 – Il Comune.

Il Comune di Rialto è Ente locale territoriale che esprime il diritto all'autonomia amministrativa della comunità residente nel suo territorio e rappresenta tale comunità nei rapporti con lo Stato, la Regione Liguria e con gli altri soggetti pubblici e privati, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

Art. 2 – Territorio.

Il territorio del comune di Rialto si estende per 19,84 kmq e confina con i comuni di Osiglia, Calizzano, Bormida, Magliolo, Tovo San Giacomo e Calice Ligure.

È costituito da un insieme di nuclei abitati così denominati:

- Annunziata, Berea, Bianchi, Calvi, Cheirano, Chiazzari, Mulino, Piazza Vecchia, Vene e Villa.

La modifica della denominazione delle borgate può essere disposta dal C.C. previa consultazione popolare.

Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta e le Commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, competenza R.D. 652/1934 Legge speciale da adottare con deliberazione del Consiglio comunale.

Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – Albo Pretorio.

Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 – La popolazione.

Sono cittadini del Comune di Rialto i soggetti che abbiano residenza anagrafica nel suo territorio.

Tutti i cittadini hanno eguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Rialto può promuovere iniziative culturali e di ospitalità ed iniziative di gemellaggio con altre comunità italiane od estere.

Art. 5 – Valori preminenti e finalità.

Il Comune di Rialto persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio, e cooperando con i comuni vicini, con la Comunità Montana Pollupice, con la Provincia di Savona e con la Regione Liguria.

Il Comune di Rialto, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla Legge e mediante autonome iniziative, assicura alla popolazione residente la migliore qualità della vita sulla base dei seguenti principi:

A) Tutela della salute.

- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di l'assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

B) Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente.
- Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

C) Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed

impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 08/6/1990, n° 142.

- I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

D) Assetto ed utilizzazione del territorio.

- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- Predispose la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dell'Amministrazione.
- Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- Predispose idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

E) Sviluppo economico.

- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti di una più equa remunerazione del lavoro.
- Sviluppa le attività turistiche, promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- Il Comune promuove e sostiene forme associative e di auto gestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

F) Programmazione economico-sociale e territoriale.

- In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7, e 8 della Legge 08/9/1990 n° 142, il Comune realizza le proprie

finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto ai sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

G) Partecipazione, decentramento, cooperazione.

- Il Comune realizza la propria autonomia assicurante l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della Legge 08/6/1990, n° 142.
- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con le Comunità Montane e con la Provincia.

H) Servizi pubblici.

- Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) di costituire aziende speciali o istituzioni;
 - b) di partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
 - c) di partecipare a consorzi con altri comuni;
 - d) di stipulate convenzioni con altri comuni;
 - e) di attribuire concessioni a terzi;
 - f) di avvalersi di associazioni di volontariato, non aventi rilevanza imprenditoriale, per l'esercizio di servizi sociali;
 - g) di attribuire delega alla Comunità Montana.

I) Il Comune di Rialto riconosce il diritto all'acqua come bene comune primario e patrimonio dell'intera umanità e come tale ne va salvaguardato il mantenimento nella sua natura pubblica ed inalienabile.

Il Comune si impegna ad utilizzare e proteggere l'acqua quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Tutto il servizio idrico integrato pubblico deve garantire l'accesso all'acqua per tutti e con pari dignità nel rispetto dei principi fondamentali relativi all'ambiente, all'economia, alla politica, alle istituzioni e secondo criteri di solidarietà.”

TITOLO II

L'ordinamento istituzionale.

Art. 6 – Organi.

Sono organi del Comune di Rialto il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

- Il Consiglio è eletto a suffragio universale con sistema maggioritario, definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'azione comunale e ne controlla l'attuazione.
- La Giunta comunale è nominata dal Sindaco che la presiede, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune nell'ambito degli indirizzi del Consiglio.
- Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. Egli rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono sottoscritti per l'autenticità dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Segretario, qualora si trovi in una delle condizioni di astensione per motivi di interesse, non partecipa alle sedute e la funzione di verbalizzante viene affidata ad uno dei consiglieri presenti, nel caso di adunanze consiliari, o Assessori per le deliberazioni di Giunta.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art. 7 – Competenze e funzionamento.

Il Consiglio è l'organo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo. Svolge le competenze elencate dall'art. 32 della Legge 142/1990 e successive modificazioni, conformando l'azione complessiva del comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Il Consiglio è presieduto da Sindaco.

La composizione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, come anche l'entrata e la durata nella carica dei singoli Consiglieri, sono regolati dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 8 – I Consiglieri Comunali.

Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera popolazione di Rialto e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato con le prerogative attribuite dalla Legge e dal presente statuto.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti che ne dipendono tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, che giudicano utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto delle prescrizioni della Legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali. Sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla Legge. Hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente copia dei relativi atti. La richiesta di informazioni e di

copie degli atti dev'essere redatta in forma scritta e motivata. La risposta dev'essere di regola fornita entro 30 giorni.

I Consiglieri comunali hanno diritto di tempestiva informazione e di iniziativa su ogni materia che la Legge e lo statuto assegnano alla competenza del Consiglio. Hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

Su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purché si tratti di materie appartenenti alla competenza del Consiglio.

I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dal Consiglio, previa contestazione all'interessato ed esame delle eventuali giustificazioni presentate al Sindaco. La delibera di decadenza dev'essere approvata con la maggioranza di 4/5.

Art. 9 – Entrata in funzione del Consiglio.

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo-eletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima seduta dev'essere tenuta entro 10 giorni dalla convocazione. In mancanza, provvede il Prefetto.

Nella Prima seduta il Consiglio deve anzitutto verificare la condizione di eleggibilità dei neo-eletti; successivamente il Sindaco comunica la composizione della Giunta e la nomina del vice Sindaco.

Indi il Sindaco espone le linee programmatiche fondamentali elaborate con la Giunta, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e le sottopone alla prima discussione del Consiglio. Se al termine della discussione nessun Consigliere formula

proposte di modifiche, aggiunte o soppressioni, il documento viene immediatamente posto in votazione. In caso contrario, viene convocata un'altra seduta del Consiglio, non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dopo la prima seduta, per riprendere la discussione e sottoporre il documento al voto.

Il Consiglio può validamente deliberare su tutte le materie appartenenti alla sua competenza soltanto dopo l'approvazione delle linee programmatiche fondamentali.

Con scadenza annuale, a partire dalla prima seduta, il Sindaco espone lo stato di attuazione delle linee programmatiche fondamentali e sottopone alla verifica del Consiglio l'operato proprio e della Giunta. Le ulteriori regole sul funzionamento del Consiglio sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 10 – Gruppi consiliari.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.

Art. 11 – Commissioni consiliari.

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione del rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze speciali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia viene attribuito all'opposizione.

Art. 12 – Regolamento del Consiglio Comunale.

L'attività del Consiglio comunale è disciplinata con apposito Regolamento che contiene le norme relative ai termini ed alle formalità di convocazione, alla costituzione ed allo svolgimento delle sedute, alle modalità di discussione e di votazione, alla validità delle deliberazioni e ad ogni altro oggetto attinente al funzionamento del Consiglio.

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve eccezioni previste dal Regolamento, e si svolgono in modo da assicurare l'efficienza e la produttività dei lavori consiliari, nel rispetto delle prerogative dei Consiglieri e della libera espressione dialettica democratica.

Per la discussione di argomenti di particolare rilevanza sociale o di interesse generale, le sedute del Consiglio possono svolgersi in luogo diverso dalla sede comunale e più idoneo a consentire la partecipazione della cittadinanza.

CAPO II

La Giunta Comunale.

Art. 13 – Composizione.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori da lui nominati. Il Sindaco attribuisce a uno di essi la carica di Vice Sindaco.

Le nomine sono comunicate al Consiglio a norma dell'art. 9, c. 2, dello Statuto. Il relativo atto viene pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e sia in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.

Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado con il Sindaco. Gli stessi non possono essere chiamati a rappresentare il Comune presso Enti ed istituzioni.

Art. 14 – Funzionamento.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa, all'inizio di ogni mandato.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

La sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati deve aver luogo entro 15 giorni dal giorno delle dimissioni o della revoca.

Art. 15 – Competenze.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze previste la leggi o dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario comunale.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generale del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge funzioni propositive e di impulso.

In ossequio ai principi sanciti nel Decreto Legislativo n° 29 del 03/2/1993, spetta agli organi di direzione politica la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché la verifica e la rispondenza dei risultati alle direttive impartite.

La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 16 – Gli Assessori.

Gli Assessori sono titolari di poteri e responsabilità collegiali, in quanto componenti della Giunta.

Ciascun Assessore è individualmente responsabile sul piano politico nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, dell'attuazione degli indirizzi programmatici e della corretta gestione amministrativa del settore affidatogli.

CAPO III Il Sindaco.

Art. 17 – Attribuzioni istituzionali.

Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto con sistema maggioritario. Tra i candidati alla carica di Sindaco è eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a termini dell'art. 5, comma 5, della Legge n° 81/93 e successive modifiche. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Sindaco, non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati

dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni entro quarantacinque giorni dalla nomina o entro il termine di scadenza del precedente incarico.

Inoltre il Sindaco:

- attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore;
- nomina i responsabili del procedimento ed i messi di notificazioni;
- ha la direzione unitaria e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- coordina l'attività dei singoli Assessori;
- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge sentita la Giunta comunale;
- può concludere di concerto con la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- adotta ordinanze ordinarie sentito il Segretario e gli uffici competenti;
- emette provvedimento in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la Legge genericamente assegna alla competenza del Comune, sentito il Segretario e gli uffici competenti;
- assegna gli alloggi di edilizia residenziale e pubblica sentita la Giunta;
- stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti, quando manca nel Comune una figura direttiva ausiliaria del Segretario Comunale rogante.

Art. 18 – Attribuzione di vigilanza.

Il Sindaco:

- promuove direttamente avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- collabora con il revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzionali e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19 – Attribuzioni di organizzazione e potere di ordinanza.

Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento;
- quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 81/79;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo il Regolamento;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- il Sindaco, quale capo dell'amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
- il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume

in questi casi poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge;

- gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi;
- in caso di assenza ed impedimento del Sindaco, colui che legittimamente lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 20 – Incarico e funzioni.

Il Sindaco, con provvedimento scritto e comunicato al Consiglio, può attribuire a singoli Assessori e Consiglieri comunali l'incarico di curare specifici settori dell'attività comunale, in vista del conseguimento degli obiettivi indicati nel documento contenente le linee programmatiche, pur conservando la titolarità del relativo potere.

Ciascun Assessore e Consigliere incaricato è responsabile sul piano politico nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio dell'attuazione degli indirizzi programmatici e della corretta gestione amministrativa del settore affidatogli.

Il Sindaco può modificare e revocare le attribuzioni fatte sia agli Assessori che ai Consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 21 – Il Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco esercita tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o di suo temporaneo impedimento.

Il Vice Sindaco non può delegare le proprie funzioni vicarie, né revocare le deleghe conferite dal Sindaco.

Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso questi sia impedito in modo permanente, sia stato rimosso, sia decaduto o sia deceduto. Svolge queste funzioni fino alla nomina del nuovo Sindaco e deve limitarsi a compiere gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 22 – Mozione di sfiducia.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta, o del Sindaco, non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione dev'essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene

messa in discussione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. In caso di mozione approvata con la maggioranza di cui al comma 2), si procede allo scioglimento del C.C..

CAPO IV

Gli istituti di partecipazione.

Art. 23 – Partecipazione popolare.

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 24 – Diritto di accesso agli atti.

Il Comune di Rialto garantisce l'accesso alla documentazione d'ufficio, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.

Art. 25 – Diritto all'informazione.

Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale un'informazione chiara e completa in merito al procedimento che li riguardano, nonché ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.

Art. 26 – Diritto di partecipazione ai procedimenti.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, a cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, hanno facoltà di intervenire nel relativo procedimento, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di programmazione e pianificazione, nonché agli atti normativi o a contenuto generale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano il procedimento di formazione.

Art. 27 – Diritto di reclamo.

Ogni soggetto che, nel rapporto con una struttura dell'Amministrazione Comunale, ritenga di essere stato leso in uno dei diritti previsti dal presente Statuto o di aver altrimenti ricevuto un trattamento ingiusto o discriminatorio o comunque lesivo della propria dignità, può proporre reclamo scritto al Sindaco.

Il Sindaco dispone le indagini opportune la fine di accertare la fondatezza dei fatti denunciati, anche in funzione dell'eventuale promuovimento e assume le conseguenti determinazioni dandone comunicazione scritta al cittadino entro i termini previsti dal Regolamento.

Art. 28 – Diritto di istanza.

Tutti i soggetti, singoli o associati, possono proporre istanze al Comune, al fine di promuovere la soluzione dei problemi connessi con il funzionamento dei servizi o lo svolgimento di attività dell'Amministrazione Comunale o comunque attinenti ad interessi generali della collettività.

Il Sindaco affida l'istanza al dirigente competente che provvede direttamente alla risposta, ovvero relazione in merito alla Giunta se l'oggetto dell'istanza esorbita dalle proprie attribuzioni.

Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità di risposta.

Art. 29 – Diritto di petizione.

Il Sindaco è tenuto a rispondere in forma pubblica, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alle petizioni relative ai problemi del funzionamento dei servizi, allo svolgimento di attività dell'Amministrazione Comunale e ad interessi generali della collettività presentate da almeno il 20% degli elettori, dei quali risultino con certezza le generalità e la sottoscrizione.

Qualora ne faccia richiesta un gruppo consiliare, a seguito delle dichiarazioni del Sindaco il Consiglio Comunale può discutere e votare un documento sull'oggetto della petizione.

Il Regolamento stabilisce i requisiti di presentazione ed i termini e le modalità di risposta alle petizioni dei cittadini.

Art. 30 – Diritto di proposta.

Il Consiglio o la Giunta Comunale, in ragione della rispettiva competenza, sono tenuti ad adottare formale deliberazione in merito a proposte di provvedimento avanzate da almeno il 20% del corpo elettorale.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e corredata dai pareri dei dirigenti competenti.

Il Regolamento stabilisce i requisiti di ammissione, le forme di pubblicità ed ogni altro elemento procedurale sulle proposte dei cittadini.

Art. 31 – Promozione dell’associazionismo.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito Regolamento, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l’impiego.

Art. 32 – Promozione del volontariato.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 33 – Referendum.

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali o tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- il 20% del corpo elettorale;
- il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 34 – Effetti del referendum.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 35 – Difensore civico.

Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia sarà istituito l'ufficio del difensore civico comunale con le modalità previste e consentite dalle norme di Legge, tramite convenzione con altri Enti.

TITOLO III L'Ordinamento istituzionale.

Art. 36 – Principi informativi.

Il Comune di Rialto ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di efficienza, competenza ed economicità di gestione.

Art. 37 – Regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Regolamento degli uffici e dei servizi fissa le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento del proprio apparato burocratico e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi tra questi e gli organi elettivi, lo svolgimento dei procedimenti.

Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi elettivi spetta la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire discrezionalmente obiettivi e finalità dell'azione amministrativa di ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre ai funzionari responsabili spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità fissati negli accordi contrattuali.

Art. 38 – Diritti e doveri dei dipendenti.

La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente, inquadrato in ruoli organici e ordinato secondo

qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilita dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali.

I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e sono direttamente responsabili verso i dirigenti degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune di Rialto promuove nei modi più opportuni l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà fra dipendenti; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 39 – Regolamento organico.

Il Regolamento organico del Personale stabilisce, in conformità alle norme di Legge e fatta salva l'operatività dei contratti collettivi nazionali, la disciplina relativa alla formazione, allo svolgimento e all'estinzione del rapporto d'impiego, nonché ai criteri e alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

Il Regolamento determina altresì le norme sulla responsabilità e le sanzioni disciplinari, definisce il relativo procedimento nonché la composizione ed il funzionamento della disciplina.

Art. 40 – Dotazione organica.

Il Comune determina la propria dotazione organica complessiva mediante apposito regolamento, annesso al Regolamento degli uffici e dei servizi ed a quello del personale, in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 41 – Il Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli Consiglieri.

Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia; presiede inoltre le commissioni di concorso e di gara.

Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento e confidategli dal Sindaco.

Art. 42 – I servizi pubblici.

Il Comune di Rialto assicura l'erogazione di servizi pubblici adeguati a garantire la qualità della vita civile, sociale, culturale ed economica della collettività, se del caso stabilendo le forme di collaborazione più opportune con altri enti locali ed in particolare con i Comuni limitrofi. La disciplina relativa all'istituzione ed al funzionamento dei servizi comunali è definita nell'apposito Regolamento che si ispira ai principi di efficienza ed economicità della gestione.

Art. 43 – Forme di gestione dei servizi pubblici.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme secondo le previsioni di Legge:

- a) in economia, in ragione delle modeste dimensioni o delle caratteristiche del servizio;
- b) in concessione a terzi, quando ne sussistano i motivi tecnici ed economici di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

- e) mediante la partecipazione ad enti morali, associazioni, fondazioni, consorzi, secondo le norme dei rispettivi statuti;
- f) mediante convenzione con altri enti o Amministrazioni pubbliche.
- Compete al Consiglio Comunale deliberare in merito all'assunzione di servizi pubblici in una qualsiasi delle forme di cui al precedente comma, stabilire i relativi indirizzi programmatici, designare i rappresentanti del Comune negli enti a partecipazione comunale, in conformità a criteri di esperienza, professionalità e competenza.
- Compete alla Giunta Comunale esercitare la vigilanza.

TITOLO IV

Mezzi per svolgere l'attività amministrativa.

Art. 44 – Società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Il Consiglio Comunale provvede a verificare semestralmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45 – Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposita convenzione da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti

pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 – Consorzi.

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente Statuto.

Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 47 – Accordi di programma.

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della Legge 08/06/1990, n° 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della Legge 127/97.

Qualora l'accordo, sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Finanza e contabilità.

Art. 48 – Finanza e contabilità.

Il Comune provvede alla gestione finanziaria e contabile in conformità alle norme fissate con Legge dello Stato.

Esercita con le forme e le modalità previste nei singoli regolamenti, nel rispetto dei principi costituzionali, gli autonomi poteri impositivi attribuiti dalla Legge.

Il regolamento di contabilità dovrà prevedere, al fine di una più efficiente gestione delle risorse, l'introduzione di contabilità economica sotto il profilo revisionale, gestionale e di controllo.

Art. 49 – Il revisore dei conti.

Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile. Ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Potrà essere invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

Il revisore dei conti, con conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Al revisore dei conti spetta il compenso minimo previsto dalle tariffe professionali.

TITOLO VI

Funzione normativa.

Art. 50 – Lo Statuto.

Lo Statuto, in conformità alle norme costituzionali ed ai principi generali delle leggi della Repubblica, determina l'ordinamento del Comune.

Lo Statuto è approvato ai sensi di Legge e diviene esecutivo, previo riscontro di legittimità da parte dell'organo di controllo competente, con la sua pubblicazione.

Art. 51 – Regolamenti.

I regolamenti disciplinano la struttura del Comune e l'esercizio dell'azione amministrativa.

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni e circoscrizioni ed ai cittadini.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della Legge 08/06/1990, n° 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 52 – Ordinanze.

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative o regolamentari.

Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte ad altre forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze con tingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 08/06/1990, n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 53 – Pari opportunità.

Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett d) del D.L. 03/02/93, n° 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.L. 03/02/93, n° 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

Art. 54 – Norme transitorie e finali.

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro due anni i regolamenti previsti dallo Statuto, ad esclusione dei regolamenti obbligatori che devono essere approvati nei termini previsti dall'art. 59, 1° comma, della Legge 142/90.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.